

REGOLAMENTO GENERALE ATENEO

(Emanato con D.R. n. 1855 del 30 giugno 2026)

INDICE

Premesse

TITOLO I – FINALITÀ

Art. 1 - Oggetto

TITOLO II - ATTUAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELLO STATUTO

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Autonomia all'interno dell'Ateneo

Art. 4 - Diritti e doveri della Comunità universitaria

Art. 5 - Codice etico

TITOLO III - ORGANI DELL'ATENEO

Art. 6 - Organi dell'Ateneo

Capo I - Organi centrali dell'Ateneo

Art. 7 - Rettore

Art. 8 - Senato accademico

Art. 9 - Consiglio di amministrazione

Art. 10 - Collegio dei revisori dei conti

Art. 11 - Nucleo di valutazione

Art. 12- Direttore generale

Capo II - Altri organi dell'Ateneo

Art. 13 - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità la valorizzazione del benessere e contro le discriminazioni (CUG)

Art. 14 - Collegio di disciplina

Art. 15 - Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA)

Art. 16 - Consiglio degli studenti

Art. 17 - Il Garante degli studenti

Art. 18 - Comitato per il Controllo di Gestione

TITOLO IV - STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 19 - Strutture Didattiche e di Ricerca

Art. 20 - Dipartimenti

Art. 21 - Organi del Dipartimento
Art. 22 - Direttore del Dipartimento
Art. 23 - Consiglio di Dipartimento
Art. 24 - Giunta di Dipartimento
Art. 25 - Commissione paritetica di Dipartimento
Art. 26 - Facoltà
Art. 27 - Preside della Facoltà
Art. 28 - Giunta della Facoltà
Art. 29 - Commissione paritetica docenti-studenti della Facoltà
Art. 30 - Corsi di studio
Art. 31 - Centri di ricerca dipartimentali e interdipartimentali
Art. 32 - Consiglio scientifico dei centri di ricerca
Art. 33 - Scuole di specializzazione
Art. 34 - Il Consiglio di Scuola di specializzazione
Art. 35 - Il Direttore delle Scuole di specializzazione
Art. 36 - Corsi di dottorato di ricerca
Art. 37 - Scuola di Dottorato
Art. 38 - Il Presidente della Scuola di dottorato
Art. 40 - Il Consiglio della Scuola di dottorato Art. 39 – La Giunta della Scuola di dottorato
Art. 41 - Scuola “istruzione a distanza” – Iad

TITOLO V - ALTRE STRUTTURE DI ATENEO

Art. 42 - Sistema Bibliotecario
Art. 43 - Centro Universitario Sportivo (CUS)

TITOLO VI - NORME COMUNI E FINALI

Art. 44 - Modifiche Statuto
Art. 45 - Sigillo
Art. 46 - Disposizioni relative alle elezioni
Art. 47 - Incompatibilità, durata e decadenza
Art. 48 - Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali
Art. 49 - Calendario Accademico
Art. 50 - Regolamenti dell'Ateneo
Art. 51 - Regolamento generale di Ateneo

Regolamento Generale Ateneo

Premesse

1. Ai fini del presente regolamento, l'uso del genere maschile deve intendersi riferito indistintamente a qualunque genere. L'uso del genere maschile è adottato unicamente per ragioni di semplicità, economia del linguaggio e leggibilità del testo, senza alcuna intenzione discriminatoria o esclusiva.

TITOLO I – FINALITÀ

Art. 1 - Oggetto

1. Il Regolamento Generale di Ateneo, adottato ai sensi dell'art.22 dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, fissa le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo, in particolare per quanto riguarda l'attivazione, il funzionamento, la modifica e la disattivazione degli organi e delle strutture didattiche e scientifiche, in accordo con quanto stabilito dalle leggi e dallo Statuto, salvo quanto specificamente riservato al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità e ad altri Regolamenti di cui al Titolo V, art.22 dello Statuto.

TITOLO II - ATTUAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELLO STATUTO

Art. 2 – Definizioni

1. L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, alla quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e studenti.

2. Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento e salvo espressa diversa previsione, si intendono:

- a) per professori: i professori ordinari e straordinari (I fascia) e associati (II fascia) dell'Ateneo;
- b) per ricercatori: i ricercatori di ruolo, confermati e non confermati, a tempo indeterminato e determinato di cui alla legge n. 240 del 30/12/2010 e successive modifiche e integrazioni;
- c) per docenti: il personale di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) per personale tecnico e amministrativo e bibliotecario (TAB): il personale amministrativo, tecnico, bibliotecario, sociosanitario e i collaboratori ed esperti linguistici di Ateneo;
- e) per studenti: gli iscritti ai Corsi di studio e ai Corsi di Dottorato di Ricerca.

Art. 3 – Autonomia all'interno dell'Ateneo

1. Secondo quanto stabilito dall'art.21 dello Statuto, l'Ateneo attua il principio di autonomia normativa attraverso l'adozione dei regolamenti necessari per disciplinare le proprie attività.

2. Le strutture didattiche e di ricerca disciplinano mediante regolamenti la propria organizzazione e le proprie procedure di funzionamento, nel rispetto delle norme generali poste dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo. Adottano anche regolamenti in materia di didattica e di ricerca, da sottoporre all'approvazione del Senato accademico, previo parere

favorevole del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Gli atti normativi dell'Ateneo e delle strutture didattiche e di ricerca sono pubblicati nel sito ufficiale dell'Ateneo (Homepage Università degli Studi di Roma Tor Vergata). Essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che stabiliscano un termine diverso.

Art. 4 – Diritti e doveri della Comunità universitaria

1. L'Università favorisce il coinvolgimento della comunità universitaria nella vita democratica dell'Ateneo e garantisce la tutela dei diritti e doveri degli studenti, del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, nel rispetto di quanto previsto nell'art.3 dello Statuto.

Art. 5 - Codice etico

1. L'Ateneo, ai sensi della normativa vigente e dell'art.4 dello Statuto, adotta un proprio Codice etico, deliberato dal Senato accademico su parere conforme del Consiglio di amministrazione ed emanato dal Rettore.

2. Il Codice etico è pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo (<https://web.uniroma2.it/it/contenuto/codice-etico-e-di-comportamento>).

3. Tutti gli appartenenti alla Comunità Universitaria sono tenuti a adeguare la propria condotta ai principi e alle disposizioni contenuti nel Codice etico dell'Ateneo. Sulle sue violazioni, qualora non rientrino nella competenza del Collegio di disciplina, decide il Senato accademico, su proposta del Rettore.

4. Salvo che la condotta integri anche un illecito disciplinare, in caso di violazione del Codice etico si applicano, nel rispetto del principio di gradualità, le sanzioni del richiamo, della censura e della sospensione temporanea da cariche istituzionali.

TITOLO III - ORGANI DELL'ATENEO

Art. 6 - Organi dell'Ateneo

1. Sono Organi Centrali dell'Ateneo:

1. il Rettore;
2. il Senato accademico;
3. il Consiglio di amministrazione;
4. il Collegio dei revisori dei conti;
5. il Nucleo di valutazione;
6. il Direttore generale.

2. Altri Organi di Ateneo:

1. il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere e contro le discriminazioni;
2. Il Presidio della Qualità di Ateneo;
3. il Consiglio degli studenti;
4. Il Garante degli studenti;
5. Comitato per il Controllo di Gestione.

Capo I - Organi centrali dell'Ateneo

Art. 7 - Rettore

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo, con funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche e la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Il Rettore dura in carica sei anni e non è rieleggibile. L'elezione del Rettore - nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, dello Statuto - è disciplinata secondo le modalità definite dal Titolo II del regolamento elettorale di Ateneo.

Art. 8 - Senato accademico

1. Il Senato accademico è organo di governo dell'Ateneo. Esso esercita le competenze relative alla politica culturale dell'Ateneo, alla programmazione e all'indirizzo delle attività didattiche e scientifiche, al coordinamento delle strutture didattiche e scientifiche.
2. In particolare il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni demandategli dall'art. 7, comma 2, dello Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalla normativa vigente.
3. Il Senato accademico è composto da ventotto membri, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 3, dello Statuto di Ateneo.
4. Alle riunioni del Senato accademico partecipano il Prorettore vicario, senza diritto di voto, e il Direttore generale, con funzioni di segretario e senza diritto di voto. In caso di assenza o di impedimento del Rettore, il Senato è presieduto dal Prorettore vicario, con diritto di voto.
5. Le elezioni dei componenti di cui alle lettere b), c) e d) dell'art.7, comma 3, dello Statuto, sono disciplinate dal Titolo I, art.7 e Titolo III art. 20, del regolamento elettorale di Ateneo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7, commi 5 e 6 dello Statuto.
6. Per il quorum elettorale si fa riferimento a quanto disposto dal Titolo III, art.24, del regolamento elettorale di Ateneo.
7. Incompatibilità:
i membri del Senato accademico non possono:
 - a. ricoprire altre cariche accademiche, di cui all'art. 24, comma 1 dello Statuto, a eccezione di quella di Direttore di dipartimento;
 - b. fare parte di altri organi dell'Ateneo, salvo che del Consiglio di dipartimento, della Giunta di Facoltà, del Consiglio di corso di studio e del Consiglio di centro di ricerca;
 - c. rivestire incarichi di natura politica per la durata del mandato;
 - d. ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
 - e. svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'università e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
8. Le modalità di funzionamento del Senato accademico sono stabilite, in accordo con le norme dello Statuto, da apposito regolamento dell'organo, adottato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
9. I componenti del Senato accademico non partecipano alla discussione e al voto che riguardi direttamente la loro persona o che riguardi parenti e affini entro il quarto grado.

10. I membri del Senato accademico che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive dell'organo sono dichiarati decaduti dal Rettore.
11. Le decisioni degli organi sono rese pubbliche sul sito web dell'Università nell'area riservata, fatte salve le norme sul rispetto della privacy.

Art. 9 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è organo di governo dell'Ateneo, svolge funzioni di indirizzo strategico e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione svolge tutte le funzioni ad esso attribuite dall'art. 8, comma 2 dello Statuto, dai regolamenti dell'Ateneo e dalla normativa vigente.
3. Il Consiglio di amministrazione è composto da undici membri secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 3, dello Statuto di Ateneo.
4. Le modalità di elezione delle componenti elettive del Consiglio di amministrazione sono disciplinate dal Titolo III, art. 21, del Regolamento elettorale di Ateneo.
5. Nella nomina dei membri deve essere rispettato il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.
6. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano il Prorettore vicario, senza diritto di voto, e il Direttore generale con funzioni di segretario e senza diritto di voto. In caso di assenza o di impedimento del Rettore, il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Prorettore vicario, con diritto di voto.
7. I membri di cui alle lettere b) e c) dell'art.8, comma 3, dello Statuto, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati per una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e possono essere rieletti una sola volta.
8. Le modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono stabilite, in accordo con le norme dello Statuto, da apposito regolamento dell'organo, adottato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
9. I membri del Consiglio di amministrazione non possono:
 - a. ricoprire altre cariche accademiche;
 - b. fare parte di altri organi dell'Ateneo, salvo che del Consiglio di dipartimento, della Giunta di Facoltà, del Consiglio di corso di studio e del Consiglio di centro di ricerca;
 - c. rivestire incarichi di natura politica per la durata del mandato;
 - d. ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
 - e. svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'università e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
 - f. assumere incarichi di qualsiasi natura da altre università italiane.
10. I componenti del Consiglio di amministrazione non partecipano alla discussione e al voto che riguardi direttamente la loro persona o che riguardi parenti e affini entro il quarto grado.
11. I membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive dell'organo sono dichiarati decaduti dal Rettore.
12. Le decisioni degli organi sono rese pubbliche sul sito web dell'Università nell'area riservata, fatte salve le norme sul rispetto della privacy.

Art. 10 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione; attesta la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze della gestione contabile e finanziaria; redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del bilancio consuntivo; esprime parere sul bilancio di previsione annuale e sugli storni di bilancio.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti:
 - a. un membro effettivo, con funzioni di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, è designato dal Rettore;
 - b. un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - c. un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Università e della Ricerca tra i dirigenti e funzionari del Ministero stesso.
3. Almeno due membri del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. Non può far parte del Collegio dei revisori dei conti personale dipendente dell'Ateneo.
4. Il Collegio dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.

Art. 11 - Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione, ferma la garanzia della libertà dell'insegnamento e della ricerca, verifica l'andamento della gestione dell'Ateneo e il conseguimento degli obiettivi programmatici e ne riferisce al Consiglio di amministrazione. In particolare, il Nucleo di valutazione esercita le funzioni di valutazione interna dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità delle attività didattiche e di ricerca, e tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dall'art.10 dello Statuto di Ateneo.
2. Il Nucleo di valutazione è composto da sette membri, di cui almeno due esperti in materia di valutazione anche non accademica, designati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, di cui:
 - a. due professori di ruolo dell'Ateneo;
 - b. quattro soggetti di elevata qualificazione professionale esterni all'Ateneo, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'Ateneo;
 - c. un rappresentante degli studenti eletto da tutti gli studenti in regola con l'iscrizione ai Corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca e scelto tra gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai Corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, ai sensi dell'art.10, comma 4, lettera c) dello Statuto.
3. La nomina del coordinatore del Nucleo di valutazione è di competenza del Rettore, sentito il Consiglio di amministrazione.
4. I membri del Nucleo di valutazione durano in carica tre anni e possono essere rinominati una volta, con l'eccezione del rappresentante degli studenti, che dura in carica due anni e può essere rinnovato una sola volta.
5. I curricula dei componenti del Nucleo di valutazione sono pubblicati sul sito internet di Ateneo, nella sezione dedicata al Nucleo.
6. I membri del Nucleo di valutazione non possono:
 - a. ricoprire altre cariche accademiche;

- b. fare parte di altri organi dell'Ateneo, salvo che del Consiglio di dipartimento, della Giunta della Facoltà, del Consiglio di corso di studio e del Consiglio di centro di ricerca;
 - c. aver avuto nei tre anni precedenti alla nomina ovvero avere per la durata del mandato incarichi o collaborazioni di natura politica o sindacale;
 - d. ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione o del Senato accademico;
 - e. svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'università e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
7. Il Nucleo di valutazione presenta al Rettore e agli altri organi dell'Ateneo competenti, relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche.
8. Le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione sono disciplinate da apposito regolamento pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo (Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata)

Art. 12- Direttore generale

1. Il Direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo e bibliotecario d'Ateneo, con i compiti e i poteri previsti dall'art.11 dello Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalla normativa vigente in materia.
2. Il Direttore generale è selezionato tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
3. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico.
4. Il rapporto di lavoro con il Direttore generale è regolato con contratto di diritto privato di durata triennale rinnovabile. Il trattamento economico è determinato in conformità ai criteri e ai parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il Direttore generale presenta annualmente al Nucleo di valutazione una relazione che tiene conto del più ampio presidio gestionale e sintetizza le principali azioni e interventi in linea con le strategie dell'Ateneo. Sulla base di tale relazione, il Nucleo di valutazione, ai sensi della normativa vigente, formula una proposta di valutazione che viene inviata al Rettore per essere poi sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
6. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni sono esercitate da un vicario, designato dal Direttore generale tra i dirigenti di ruolo dell'Ateneo. In caso di dimissioni, decadenza o altra causa di cessazione dal servizio, le sue funzioni sono esercitate, fino alla nomina del nuovo Direttore generale, dal dirigente dell'Ateneo più anziano nel ruolo e, in caso di parità, più anziano di età.

Capo II - Altri organi dell'Ateneo

Art. 13 - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità la valorizzazione del benessere e contro le discriminazioni (CUG)

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere e contro le discriminazioni (CUG) è un organo di garanzia che nasce al fine di razionalizzare e semplificare tutte le attività che mirano al miglioramento dell'ambiente di lavoro e del benessere dei lavoratori, per tutelare la popolazione che frequenta l'Ateneo, attraverso la promozione di iniziative che mirano alla diffusione della conoscenza e alla tutela delle pari opportunità e delle politiche antidiscriminatorie.
2. Il CUG favorisce politiche di conciliazione tra vita privata e lavoro e rappresenta un punto di riferimento per le attività dell'Amministrazione che coincidono con l'ambito delle pari opportunità e dei diritti dei lavoratori. A tal fine svolge attività di ricerca e fornisce pareri obbligatori, ma non vincolanti all'Amministrazione.
3. La costituzione e funzionamento del CUG sono disciplinate da apposito regolamento emanato con decreto del Rettore, previa approvazione del Senato accademico e pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo (Regolamento CUG dr 66-2019.pdf).
4. Il CUG è costituito in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi ed è composto:
 - a. da un componente effettivo designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. n. 165/2001 e da altrettanti componenti supplenti;
 - b. da un pari numero di rappresentanti effettivi nominati dal Rettore, di cui metà appartenente al personale tecnico amministrativo bibliotecario e dirigente in organico e metà al personale docente in organico e da altrettanti componenti supplenti;
 - c. da n. 3 studenti e altrettanti supplenti. La partecipazione degli studenti è rivolta alle tematiche di ricerca e di studio, con esclusione delle deliberazioni inerenti al benessere organizzativo e al rapporto di lavoro;
 - d. dal Presidente, nominato dal Rettore tra i dipendenti in organico.
5. Il Rettore può, altresì, nominare un Presidente onorario tra personalità di acclarata competenza scientifica e istituzionale in materia di pari opportunità, di valorizzazione del benessere e di discriminazioni. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del CUG senza diritto di voto.
6. I componenti di cui alle lettere b) e d) sono individuati tra persone che abbiano adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG, adeguata esperienza nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabile attraverso il percorso professionale, nonché adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali. Tali componenti vengono individuati a seguito di procedura di interpello, a seguito di valutazione del curriculum e di eventuale colloquio.
7. Gli studenti di cui alla lettera c) sono eletti dalla rispettiva componente con modalità telematiche stabilite nel regolamento elettorale.
8. I componenti supplenti partecipano alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o di impedimento dei rispettivi titolari.

9. Per particolari tematiche il Presidente del CUG può ammettere esperti alla partecipazione dei lavori del CUG, senza diritto di voto.
10. L'attività del CUG è svolta nell'ambito del normale orario di lavoro.
11. La durata in carica è di quattro anni a decorrere dalla data di insediamento e, comunque, fino alla costituzione del nuovo CUG. I componenti possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.

Art. 14 - Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi al personale docente di ruolo e a esprimere in merito parere conclusivo per il Consiglio di amministrazione.
2. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio, secondo modalità di funzionamento definite da apposito regolamento pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo (Regolamento per il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti di Professori e Ricercatori Universitari). In particolare, il Collegio di disciplina è presieduto da un professore ordinario e si articola in tre sezioni. Per i procedimenti relativi ai professori ordinari la sezione è formata dal Presidente e da due professori ordinari. Per i procedimenti relativi ai professori associati la sezione è formata dal Presidente e da due professori associati. Per i procedimenti relativi ai ricercatori, la sezione è formata dal Presidente e da due ricercatori.
3. Il Collegio di disciplina è composto da sette membri effettivi, di cui tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato, tutti a tempo pieno e da altrettanti membri supplenti. Il Collegio di disciplina dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta.
4. I membri del Collegio di disciplina e il loro Presidente sono nominati da Rettore, su designazione del Senato accademico. Quest'ultimo sceglie tra i candidati proposti dai Dipartimenti che indicano un candidato per fascia, in modo che siano rappresentate tutte le macroaree.

Art. 15 – Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA)

1. Il PQA è la struttura interna all'Ateneo che sovrintende allo svolgimento dei processi di Assicurazione della Qualità (AQ) con particolare riferimento agli ambiti della Didattica, Ricerca e Terza Missione/Impatto sociale.
2. Scopo primario del PQA è dare attuazione agli indirizzi definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo, attraverso l'organizzazione di un Sistema di AQ condiviso e documentato e la promozione della cultura della qualità a livello di Ateneo, nei Corsi di Studio, nei Dottorati di Ricerca e nei Dipartimenti.
3. Coerentemente con le direttive ministeriali e dell'ANVUR vigenti, i compiti del PQA sono:
 - assicurare lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di Assicurazione della Qualità (AQ) in coerenza con gli indirizzi normativi nazionali e internazionali;
 - monitorare l'attuazione dei criteri che gli Organi di Governo adottano per l'AQ dei Dipartimenti, Corsi di dottorato di ricerca, Corsi di Studio (CdS) e la valutazione e il miglioramento continuo della didattica, della ricerca, della terza missione/impatto sociale e

dei servizi, coordinandosi con il Nucleo di valutazione (NdV), nel rispetto delle specifiche prerogative e competenze;

- predisporre e aggiornare le linee guida e la documentazione a supporto dei processi di autovalutazione, valutazione interna ed esterna e riesame dei CdS, Dottorati di Ricerca, Dipartimenti e Commissione Paritetiche Docenti Studenti (CPDS);
- supportare l'Ateneo per le attività di monitoraggio dei processi di AQ e per le attività di riesame del Sistema AQ e del Sistema di Governo, anche attraverso il confronto diretto con tutti gli attori del sistema;
- supportare le strutture dell'Ateneo nella costruzione e nella gestione dei processi per l'AQ e delle relative procedure;
- supervisionare, supportare e monitorare l'attuazione dei processi di AQ definendone procedure e scadenze;
- assicurare l'adeguato flusso informativo e documentale da e verso il Nucleo di valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS);
- organizzare e gestire le attività di formazione e informazione sui temi dell'AQ per promuovere la cultura della qualità nell'Ateneo, con particolare attenzione alla componente studentesca, e per supportare i Corsi di Studio, Dottorati di Ricerca, Dipartimenti, CPDS, Macroaree/Facoltà, Scuola di Dottorato e altre strutture che operano nell'AQ;
- monitorare gli indicatori qualitativi e quantitativi anche proponendo, laddove opportuno, criteri e indicatori in aggiunta a quelli indicati dall'ANVUR per la valutazione periodica;
- monitorare la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in conseguenza delle raccomandazioni e/o condizioni formulate dai PEV e dalle CEV, e dall'ANVUR in generale, in occasione delle attività di Accreditamento Iniziale e Periodico;
- supportare le strutture dell'Ateneo nella redazione del documento di autovalutazione per l'Accreditamento Periodico. Il PQA assicura inoltre la gestione dei flussi informativi interni ed esterni e sostiene l'azione delle strutture.

4. La composizione e il funzionamento del PQA sono disciplinati da apposito regolamento, pubblicato sul sito di Ateneo (Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità dell'Università di Roma Tor Vergata).

Art. 16 - Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è un organo di rappresentanza degli studenti ed esercita funzioni consultive e di proposta.

2. In particolare il Consiglio degli studenti:

a) esprime parere per le deliberazioni in materia di:

1. documento di indirizzo e di programmazione delle attività didattiche dell'Ateneo;
2. Regolamento generale dell'Ateneo;
3. servizi agli studenti;
4. determinazione degli importi delle tasse universitarie e dei contributi per i laboratori e le biblioteche;
5. determinazione di criteri di esenzioni e benefici a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate, ai fini dell'attuazione del diritto allo studio;
6. attività culturali, sportive e ricreative gestite dagli studenti;
7. organizzazione della mobilità e degli scambi degli studenti con università italiane e straniere;
8. designazione del Garante degli studenti;

b) predispone una relazione annuale sull'organizzazione e sull'efficacia dell'offerta didattica dell'Ateneo, che deve essere trasmessa al Rettore, al Nucleo di valutazione, alle strutture di volta in volta competenti e ai Direttori di dipartimento; questi ultimi la devono portare in discussione nella prima riunione utile del Consiglio di dipartimento;

c) esprime parere su ogni altro argomento di interesse degli studenti su richiesta degli organi dell'Ateneo interessati.

3. Il Consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione e da un numero di studenti, in rappresentanza delle singole macroaree, determinato in proporzione di uno per ogni duemila iscritti all'atto della convocazione delle elezioni, eletti da tutti gli studenti della macroarea di rispettiva appartenenza in regola con l'iscrizione ai Corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, e scelti tra gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai Corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca.

4. Il Consiglio degli studenti dura in carica due anni.

5. Le modalità di funzionamento del Consiglio sono definite da apposito regolamento, deliberato dal Consiglio stesso, sentito il Senato accademico e pubblicato sul sito di Ateneo (http://www.uniroma2.it/ammin/senato/2015/20-10-15/04_3.pdf).

6. L'Ateneo fornisce al Consiglio degli studenti le strutture e le risorse necessarie per il suo funzionamento.

Art. 17 - Il Garante degli studenti

1. Il Garante degli studenti è l'organo cui compete ricevere eventuali reclami, osservazioni e proposte a garanzia di ogni studente anche al fine di promuovere il miglioramento delle attività didattiche e dei servizi dell'Ateneo.

2. Il Garante degli studenti ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al Rettore e ai responsabili delle strutture interessate, i quali, in relazione al caso concreto, adottano gli atti di competenza.

3. Il Garante degli studenti è designato dal Rettore, sentiti il Senato accademico e il Consiglio degli studenti, tra persone dotate di elevata e riconosciuta professionalità e indipendenza; dura in carica tre anni e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Lo studente che si rivolge al Garante degli studenti ha diritto, a richiesta, all'anonimato.

Art. 18 - Comitato per il Controllo di Gestione

Il Comitato per il Controllo di Gestione è nominato dal Rettore, al fine di individuare gli indirizzi operativi volti a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati in sede di pianificazione strategica e operativa, attraverso la misurazione del grado di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa, in relazione a standard nazionali e internazionali, per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato per il Controllo di Gestione interagisce con gli uffici dell'Amministrazione Centrale e con le Strutture periferiche, nonché con i competenti organi e autorità esterni.

Il Comitato, unitamente all'ufficio Controllo di gestione, predispone apposite relazioni da inviare al Rettore, evidenziando gli eventuali scostamenti riscontrati rispetto agli obiettivi programmati, in considerazione delle risorse umane e finanziarie impiegate per il

raggiungimento degli obiettivi stessi, fornendo suggerimenti volti all'ottimizzazione dei risultati di gestione.

TITOLO IV - STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 19 - Strutture Didattiche e di Ricerca

1. L'Ateneo è articolato in Dipartimenti, Facoltà, Corsi di Studio, Centri di ricerca, Scuole di specializzazione, Corsi di dottorato di ricerca e Scuola "istruzione a distanza".

Art. 20 - Dipartimenti

1. I Dipartimenti costituiscono strutture organizzative dotate di ambiti di autonomia gestionale in cui si articola l'Ateneo, finalizzate allo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, di terza missione/Impatto sociale e di didattica e formazione, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate e accessorie.

2. La costituzione di un Dipartimento può essere proposta da un numero di docenti non inferiore a quaranta, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per fini o per progetti e comunque tale da garantire il rispetto dei principi di economicità e di razionale dimensionamento delle strutture dell'Ateneo.

3. La costituzione e la soppressione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

4. Nel rispetto delle norme generali dettate dal Regolamento delle Strutture didattiche e di ricerca, i Dipartimenti disciplinano il proprio funzionamento mediante l'adozione di un regolamento contenente ulteriori norme sulla propria organizzazione e sul proprio funzionamento, identificando ruoli e responsabilità.

5. Fanno parte di un Dipartimento i professori di ruolo e i ricercatori che vi afferiscono, nonché il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario a esso assegnato dagli organi centrali dell'Ateneo.

6. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni, comunque denominate, dotate di autonomia scientifica.

7. I Dipartimenti possono costituire, d'intesa tra loro, Centri interdipartimentali di ricerca per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca, sui quali convergono competenze presenti in uno o più Dipartimenti.

8. Ad ogni Dipartimento è attribuito un Segretario Amministrativo, il quale, in conformità alle direttive emanate dagli organi di governo del Dipartimento, supporta il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e provvede a controfirmare gli atti, assumendosi, in solido, la responsabilità per i medesimi.

9. Il Dipartimento può afferire soltanto a una Facoltà, costituita insieme ad altri Dipartimenti della medesima macroarea.

10. Qualora non afferisca a una Facoltà, un Dipartimento deve costituire al proprio interno la Commissione paritetica docenti studenti, secondo quanto previsto dall'art.12 del Regolamento delle Strutture Didattiche di Ateneo.

11. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca, a ciascun Dipartimento debbono afferire uno o più Corsi di laurea e di laurea magistrale, di Master di primo e di secondo livello, di seguito tutti indicati come Corsi di

studio, nonché i Corsi di perfezionamento e i Corsi di formazione. Al Dipartimento afferiscono altresì i Corsi di dottorato di ricerca e le Scuole di specializzazione.

12. I Dipartimenti, nell'ambito delle attività di valutazione e autovalutazione, sono chiamati a definire le proprie linee strategiche e gli obiettivi per la didattica, la ricerca e la terza missione/impatto sociale in linea con il Piano Strategico di Ateneo, mediante la redazione di un Piano Triennale aggiornato annualmente.

Art. 21 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio;
- c) la Giunta;
- d) la Commissione Paritetica (ove prevista)

Art. 22 - Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede la Giunta e il Consiglio e cura l'esecuzione delle rispettive delibere.

2. In particolare il Direttore del Dipartimento svolge tutte le funzioni ad esso demandate dallo Statuto, dall'art. 3 del Regolamento delle Strutture didattiche e di ricerca di Ateneo e dalla normativa vigente.

3. L'elezione del Direttore del Dipartimento è disciplinata dal Titolo IV del Regolamento elettorale, art.28, comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 dello Statuto e dalla normativa vigente.

4. L'elezione viene indetta dal Decano del Dipartimento con congruo anticipo rispetto alla scadenza del mandato e, comunque, almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'indizione ha luogo mediante convocazione scritta recante l'elezione quale unico punto all'ordine del giorno, l'indicazione delle date fissate per la prima e per le eventuali successive votazioni e la composizione del seggio.

5. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore di Dipartimento spetta ai membri del Consiglio di Dipartimento.

6. Il Direttore di Dipartimento è eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno, a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive votazioni. È nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta. Designa fra i professori un Vicedirettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e decade con il Direttore che lo ha nominato; è coadiuvato da un Segretario amministrativo per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo.

Art. 23 - Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo che indirizza, programma e coordina le attività del Dipartimento.

2. In particolare, spettano al Consiglio tutte le funzioni ad esso demandate dallo Statuto, dall'art. 4 del Regolamento delle Strutture didattiche e di ricerca di Ateneo e dalla normativa vigente.

3. Il Consiglio di dipartimento è composto da:

- a) il Direttore;
- b) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
- c) il Segretario amministrativo, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale;
- d) una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato al Dipartimento nella misura del quattro per cento, arrotondato all'unità per eccesso o per difetto, del numero dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento. Il regolamento del Dipartimento può incrementare la rappresentanza del personale al fine di adeguarla alle specificità organizzative e funzionali del Dipartimento quali risultano anche dalle diverse aree funzionali;
- e) una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli studenti nella misura del quindici per cento del numero dei componenti del Consiglio, arrotondato all'unità per eccesso o per difetto - restando invariato il numero dei rappresentanti da eleggere - eletta con le modalità previste dal regolamento elettorale. Il regolamento del Dipartimento può incrementare la rappresentanza dei dottorandi e degli studenti, al fine di adeguarla alle specificità organizzative e funzionali del Dipartimento quali risultano anche dalle diverse aree funzionali.

4. I componenti di cui alle lettere d) e e) del precedente comma 3 sono eletti con preferenza unica. Nella rappresentanza dei dottorandi e degli studenti, gli studenti devono essere presenti almeno nella misura dell'ottanta per cento, arrotondata all'unità per eccesso o per difetto, restando invariato il numero di rappresentanti da eleggere. Nel caso in cui i dottorandi non raggiungano la misura del venti per cento della rappresentanza, arrotondata all'unità per eccesso o per difetto, restando invariato il numero di rappresentanti da eleggere, la differenza è assegnata agli studenti.

5. I rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario durano in carica tre anni accademici; i rappresentanti dei dottorandi e degli studenti durano in carica due anni, con decorrenza dalla data di nomina. Nel caso di anticipata cessazione, per portare a termine il mandato interrotto, subentra il primo dei non eletti; esaurita la graduatoria si procede con elezione suppletiva.

6. Qualora i docenti di un corso di studio afferiscano a differenti dipartimenti, il numero ponderato di studenti, iscritti al corso di studio stesso, in ciascuno dei dipartimenti, viene calcolato in base alla percentuale dei professori e ricercatori (sul totale dei docenti del corso di studio) titolari di insegnamenti nel medesimo corso di studio e afferenti ai rispettivi dipartimenti.

7. Qualora un corso di studio non abbia più del cinque per cento di professori e ricercatori che afferiscono a un dipartimento, gli studenti a esso iscritti non partecipano all'elezione della rappresentanza studentesca nel Consiglio di dipartimento.

8. Qualora a uno stesso dipartimento afferiscano docenti titolari di insegnamenti in più Corsi di studio, gli studenti iscritti agli stessi Corsi di studio possono esprimere la preferenza per uno dei candidati del dipartimento; qualora i docenti titolari di insegnamenti in un corso di studio afferiscano a differenti dipartimenti, gli studenti iscritti al corso di studio possono esprimere la preferenza per uno dei candidati di uno dei dipartimenti, fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 7.

9. Qualora a uno stesso dipartimento afferiscano più Corsi di dottorato, la rappresentanza dei dottorandi nel Consiglio di dipartimento risulta composta dai candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze, indipendentemente dal corso di dottorato cui sono iscritti, ferma restando la quota di destinazione massima del venti per cento indicata nel precedente comma 4.

10. L'elettorato attivo spetta ai dottorandi di ricerca nei dipartimenti di riferimento e agli studenti nel corso di studio al quale sono iscritti, fermo restando quanto disposto al precedente comma 3, alla lettera e).

11. L'elezione delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di dipartimento afferenti alla Macroarea di Medicina e chirurgia ha luogo sulla base di un collegio unico il cui elettorato attivo è costituito dagli studenti iscritti a tutti i Corsi di laurea afferenti alla stessa Macroarea. Risultano eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti con possibilità di opzione tra i dipartimenti della macroarea. Nel caso di opzioni concorrenti ed eccedenti le disponibilità di posti, la prevalenza è determinata sulla base del numero delle preferenze riportate.

12. Di norma il Consiglio di Dipartimento è convocato almeno ogni due mesi. In ogni caso il Consiglio è convocato quando un quarto dei propri componenti ne faccia domanda, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno.

13. Per le deliberazioni si procede sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle cui si riferiscono le singole questioni da esaminare.

14. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal professore con minore anzianità di ruolo e, a parità, con minore età ovvero dal Segretario amministrativo.

Art. 24 - Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento è organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni.

2. La Giunta è composta da:

a) il Direttore;

b) il Vicedirettore;

c) i Coordinatori dei Corsi di studio di riferimento, i Direttori delle Scuole di specializzazione e i Coordinatori dei Corsi di dottorato di ricerca;

d) un massimo del quindici per cento di rappresentanti dei docenti, secondo quanto stabilito nel Regolamento del dipartimento. Nel rispetto di tale percentuale, il regolamento può prevedere eventuali integrazioni nella composizione della Giunta al fine di adeguarla alle specificità dell'organizzazione e delle attività del Dipartimento quali risultano anche dalle diverse aree funzionali. Tale regolamento disciplina, altresì, forme e modi della partecipazione alle sedute dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario.

3. Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario amministrativo, con funzioni di verbalizzante e senza diritto di voto.

4. I componenti della Giunta durano in carica tre anni accademici.

Art. 25 – Commissione paritetica di Dipartimento

1. Qualora non afferisca a una Facoltà, un Dipartimento deve costituire al proprio interno la Commissione paritetica, secondo quanto previsto dal successivo articolo 28, commi 1, 2 e 4.

2. La Commissione paritetica di Dipartimento è composta da:

- a) almeno due professori di ruolo o ricercatori, designati dalla Giunta tra i professori di ruolo e i ricercatori del Dipartimento;
- b) almeno due rappresentanti degli studenti, eletti da tutti gli studenti in regola con l'iscrizione ai Corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento e scelti tra gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuoricorso ai Corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento, secondo quanto stabilito nel Regolamento elettorale dell'Ateneo;
- c) al fine di assicurare una più completa raccolta dei dati e delle informazioni utili allo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione paritetica può disporre la consultazione sistematica di studenti iscritti ai Corsi di studio della Facoltà che non risultino rappresentati nella sua composizione.

Art. 26 – Facoltà

1. A norma dell'articolo 14 dello Statuto, i Dipartimenti appartenenti alla medesima macroarea possono costituire una Facoltà, con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche dei Dipartimenti che la costituiscono, comprese l'organizzazione delle sedute di laurea e la proposta di attivazione o di soppressione di Corsi di studio, nonché di gestione dei servizi comuni, al fine di favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e l'organizzazione della didattica.
2. Per la macroarea di Medicina e chirurgia, la Facoltà è l'organo di riferimento per la formazione nelle professioni dell'area sanitaria, che gestisce l'offerta formativa del settore e assicura il coordinamento in materia di attività di assistenza sanitaria. Ad essa afferiscono i Corsi di studio e le Scuole di specializzazione della macroarea.
3. In particolare la Facoltà esercita tutte le funzioni ad essa demandate dall'art. 14 dello Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente.
4. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento delle Strutture didattiche e di ricerca, ciascuna Facoltà può adottare un apposito regolamento contenente ulteriori norme sulla propria organizzazione e sul proprio funzionamento.
5. Di norma la Facoltà viene costituita da due o più Dipartimenti della medesima macroarea.
6. È fatta comunque salva la possibilità di individuare tra più Dipartimenti strutture di coordinamento con funzioni puramente logistiche e di supporto didattico, disciplinate da un regolamento adottato dai Dipartimenti costituenti, senza oneri finanziari e di personale a carico dell'Amministrazione centrale.
7. Sono organi della Facoltà:
 - a) il Preside;
 - b) la Giunta;
 - c) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 27 - Preside della Facoltà

1. Il Preside ha la rappresentanza della Facoltà, presiede la Giunta e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni.
2. Il Preside è eletto dai membri della Giunta tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti che fanno parte della Facoltà, a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive votazioni; è nominato con decreto del Rettore;

dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta; designa fra i professori un Vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e che dura in carica per la durata del mandato del Preside stesso.

3. Spetta al Preside:

- a) convocare le riunioni della Giunta;
- b) per quanto di competenza assicurare l'osservanza nell'ambito della Facoltà delle norme dell'ordinamento universitario nazionale ed europeo, dello Statuto e dei regolamenti;
- c) assumere iniziative volte al coordinamento e alla razionalizzazione delle attività didattiche;
- d)** adottare provvedimenti di urgenza per il funzionamento della Facoltà, sottoponendoli alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 28 – Giunta della Facoltà

1. La Giunta è organo di indirizzo, programmazione e coordinamento della Facoltà.
2. La Giunta di Facoltà svolge le funzioni ad essa assegnate dallo Statuto, dall'art.11 del Regolamento delle Strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo e dalla normativa vigente.
3. La Giunta è composta da:
 - a) il Preside;
 - b) i Direttori dei dipartimenti che costituiscono la Facoltà;
 - c) una rappresentanza dei docenti, nella misura complessivamente non superiore al dieci per cento dei componenti di ciascuno dei Consigli dei dipartimenti raggruppati nella macroarea, scelta dai componenti dei Consigli dei dipartimenti stessi, con modalità definite dai Dipartimenti, tra i componenti delle Giunte dei dipartimenti ovvero tra i Coordinatori dei Corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura;
 - e) una rappresentanza degli studenti nella misura del 15 per cento del numero dei componenti della Giunta, arrotondato all'unità per eccesso o per difetto, eletta con le modalità previste dal regolamento elettorale. Per la macroarea di Medicina e chirurgia, un terzo dei rappresentanti degli studenti deve provenire dal Corso di laurea in Medicina e chirurgia, un terzo dal Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria e un terzo dai Corsi di laurea triennali e magistrali.
4. I componenti della Giunta durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti per una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici e possono essere rieletti consecutivamente per una sola volta.
5. Alle riunioni della Giunta può partecipare il Vicario, con voto consultivo.
6. Le funzioni di segretario della Giunta sono svolte dal professore con minore anzianità di ruolo e, a parità, con minore età.
7. La Giunta è convocata di regola una volta al mese.
8. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati a partecipare docenti di altri Dipartimenti con funzioni consultive.
9. L'elezione dei componenti della Giunta di Facoltà è disciplinata dall'art.30 del Regolamento elettorale di Ateneo (Regolamento elettorale)

Art. 29 - Commissione paritetica docenti-studenti della Facoltà

1. Presso ciascuna Facoltà è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti.

2. La Commissione paritetica svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse, elabora proposte per il Presidio della Qualità di Ateneo ai fini del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche; formula pareri sull'attivazione e sulla soppressione di Corsi di studio.

3. La Commissione paritetica è composta da:

a) quattro professori di ruolo o ricercatori, designati dalla Giunta e scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;

b) quattro rappresentanti degli studenti, eletti da tutti gli studenti in regola con l'iscrizione ai Corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca della Facoltà e scelti tra gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai Corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca della Facoltà, secondo quanto stabilito nel Regolamento elettorale dell'Ateneo;

c) al fine di assicurare una più completa raccolta dei dati e delle informazioni utili allo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione paritetica può disporre la consultazione sistematica di studenti iscritti ai Corsi di studio della Facoltà che non risultino rappresentati nella sua composizione.

4. I professori di ruolo e i ricercatori durano in carica tre anni accademici; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici e possono essere rieletti per una sola volta.

Art. 30 - Corsi di studio

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca, di norma, un Corso di studio afferisce a un Dipartimento.

2. Qualora più Dipartimenti approvino la costituzione di un Corso di studio, essi individuano il Dipartimento di riferimento nel quale viene incardinato il Corso stesso, che assume la responsabilità e gli oneri di gestione del Corso. Nella medesima delibera viene approvato il regolamento del Consiglio del corso di studio.

3. Ad ogni Corso di studio è preposto un Coordinatore eletto tra i professori a tempo pieno dal Consiglio di dipartimento ovvero dal Consiglio di corso di studio ove costituito ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca.

4. In ogni Corso di studio può essere istituito un Consiglio del corso di studio, nei termini previsti dalla normativa vigente. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 del presente articolo, l'istituzione del Consiglio è obbligatoria.

5. Al Consiglio spetta il coordinamento e l'ordinaria gestione della didattica, sulla base degli indirizzi definiti dai Dipartimenti associati. In particolare, il Consiglio si esprime sulle materie di competenza del Corso di studio e formula proposte ai Dipartimenti associati e alle Facoltà, ove costituite, in tema di ordinamento didattico, offerta formativa, approvazione dei piani di studio individuali e monitoraggio sulle attività didattiche. Ai fini di quanto previsto dal d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, il Consiglio svolge altresì la funzione di presidio della qualità delle attività didattiche.

6. Il Consiglio è costituito da almeno cinque professori di ruolo e ricercatori che svolgono attività didattica nel Corso di studio. Il numero, i criteri e le modalità di designazione dei

componenti sono definiti nel regolamento del Corso di studio, deliberato dal Dipartimento di riferimento, d'intesa con gli altri Dipartimenti associati.

7. Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Coordinatore del Corso di studio tra i professori a tempo pieno. Al Coordinatore spetta di convocare e presiedere il Consiglio, provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

8. Più Corsi di studio possono istituire un Consiglio di corso comune.

9. Corsi di studio di laurea e Corsi di studio di laurea magistrale istituiscono un unico Consiglio di corso quando sono omonimi e non prevedono debiti formativi nei requisiti necessari per l'iscrizione.

Art. 31 - Centri di ricerca dipartimentali e interdipartimentali

1. I Centri di ricerca dipartimentali e interdipartimentali sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca sulle quali convergono competenze presenti in uno o più Dipartimenti.

2. La proposta di istituzione di un centro interdipartimentale deve essere sottoscritta da almeno dieci docenti dell'Ateneo e indicare in modo circostanziato le ragioni scientifiche dell'iniziativa e i vantaggi della dimensione interdipartimentale, precisando se le risorse di personale, finanziarie e di spazi sono fornite in tutto o in parte da realtà già esistenti. Deve contenere altresì le modalità di organizzazione e di funzionamento del Centro.

3. I Centri interdipartimentali sono costituiti con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, nel rispetto dei principi di semplificazione e di economicità, ai sensi degli articoli 8, comma 2, lett. l), e 15, comma 2, dello Statuto.

4. La proposta di istituzione di un Centro dipartimentale deve essere sottoscritta da almeno dieci docenti dell'Ateneo e indicare in modo circostanziato le ragioni scientifiche dell'iniziativa e i vantaggi che ne derivano; deve contenere l'indicazione del Dipartimento di riferimento al quale affidare la gestione, nonché le modalità di organizzazione e di funzionamento del Centro; deve essere comunicata al Senato accademico. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3.

5. Ogni due anni ciascun Centro di ricerca dipartimentale e interdipartimentale deve predisporre una relazione sull'attività svolta da trasmettere al Consiglio di amministrazione e comunicata al Senato accademico. Il Consiglio di amministrazione, valutati i risultati, delibera l'eventuale conferma del Centro.

6. Nella delibera di attivazione di ciascun Centro interdipartimentale va definita l'organizzazione amministrativa-contabile, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

7. Con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, i Centri possono essere dotati di autonomia gestionale.

8. L'organizzazione e il funzionamento dei Centri sono disciplinati da regolamenti d'Ateneo.

Art. 32 - Consiglio scientifico dei centri di ricerca

1. Presso ciascun Centro è istituito un Consiglio scientifico, che è organo di indirizzo e di coordinamento delle attività scientifiche.
2. Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori che afferiscono al Centro.
3. Il Consiglio elegge un Coordinatore, definendone la durata del mandato, che non può essere comunque superiore a sei anni consecutivi.
4. Il Coordinatore è eletto tra i componenti del Consiglio, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza semplice.
5. Il Coordinatore presiede il Consiglio e ne cura l'esecuzione delle delibere.

Art. 33 - Scuole di specializzazione

1. Le Scuole di specializzazione sono strutture che svolgono le attività formative e culturali postlaurea magistrali.
2. Qualora alla realizzazione di una Scuola di specializzazione concorrano più Dipartimenti, assicurando i crediti relativi agli insegnamenti in misura superiore al venti per cento dei crediti necessari al conseguimento del titolo, è consentita l'afferenza a più Dipartimenti, associati tra loro. In tal caso, deve essere comunque individuato il Dipartimento di riferimento, che assume la responsabilità e gli oneri di gestione della Scuola. Si definisce Dipartimento di riferimento il Dipartimento che assicura la maggioranza dei crediti necessari al conseguimento del titolo.
3. Le Scuole di specializzazione della macroarea di Medicina e chirurgia svolgono la propria attività sulla base di criteri che tengano conto, anche a fini organizzativi, della connessione inscindibile tra le attività di assistenza sanitaria e quelle di didattica e di ricerca.
4. Gli aspetti amministrativi ed organizzativi delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, istituite ed attivate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e dei decreti interministeriali 4 febbraio 2015 n. 68 e 13 giugno 2017 n. 402 in applicazione delle direttive europee e di specifiche norme di legge, sono regolati da apposito regolamento pubblicato nel sito https://web.uniroma2.it/it/percorso/scuole_di_specializzazione_di_area_sanitaria/sezione/regolamento istituzionale di Ateneo
5. Nel rispetto delle norme generali dettate dal Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca, ciascuna Scuola di specializzazione può adottare un apposito regolamento contenente ulteriori norme sulla propria organizzazione e sul proprio funzionamento.
6. Alla Scuola delle professioni legali si applicano le specifiche norme di legge e gli ordinamenti interni adottati sulla loro base.
7. Sono Organi delle Scuole di specializzazione:
 - a) il Consiglio;
 - b) Il Direttore.

Art. 34 – Il Consiglio di Scuola di specializzazione

1. Il Consiglio è organo di indirizzo e di coordinamento della Scuola.
2. Al Consiglio spetta:
 - a) definire gli obiettivi da conseguire;
 - b) adottare i provvedimenti necessari a creare, compatibilmente con le risorse disponibili, le condizioni generali per il miglior svolgimento delle attività didattiche;

- c) adottare i provvedimenti concernenti l'organizzazione;
- d) esprimere parere sulle proposte concernenti la commissione per il concorso di ammissione, le commissioni dell'esame finale di ciascun anno accademico e la commissione di diploma;
- e) esprimere parere sulle proposte concernenti i nominativi dei docenti, titolari e integrati, dei vari insegnamenti.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 1° agosto 2005 per le Scuole di specializzazione di area sanitaria, il Consiglio è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori dell'Ateneo che insegnano nella Scuola.

Art. 35 – Il Direttore delle Scuole di specializzazione

1. Il Direttore ha la rappresentanza della Scuola, presiede il Consiglio e ne cura l'esecuzione delle delibere.

2. Al Direttore spetta:

- a) convocare il Consiglio;
- b) proporre al Dipartimento o alla Facoltà di Medicina e chirurgia per l'approvazione, previo parere del Consiglio, la commissione per il concorso di ammissione, le commissioni dell'esame finale di ciascun anno accademico e la commissione di diploma;
- c) proporre al Dipartimento o alla Facoltà di Medicina e chirurgia per l'approvazione, previo parere del Consiglio, i nominativi dei docenti titolari e integrati dei vari insegnamenti;
- d) adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima riunione successiva.

3. Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio, a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, tra i professori di ruolo dell'Ateneo titolari di insegnamento nella Scuola stessa.

4. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente solo una volta.

5. Il Direttore è nominato dal Rettore con proprio decreto.

Art. 36 – Corsi di dottorato di ricerca

1. Nell'ambito delle attività formative e culturali di terzo livello, sono istituiti i Corsi di dottorato di ricerca con l'obiettivo di fornire un'avanzata preparazione scientifica, tecnica e professionale di livello internazionale.

2. L'istituzione di un Corso di dottorato è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta di uno o più Dipartimenti, previo parere favorevole della Giunta della Scuola di dottorato, del Senato accademico ed è adottata con decreto del Rettore.

3. Qualora alla realizzazione di un Corso di dottorato di ricerca concorrano più Dipartimenti, deve essere comunque individuato il Dipartimento di riferimento, che assume la responsabilità e gli oneri di gestione del Corso. Al momento dell'istituzione i Dipartimenti promotori individuano il Dipartimento di riferimento.

4. Il Collegio dei docenti, composto di tutti i docenti afferenti al dottorato, elegge, a scadenza triennale, il proprio Coordinatore tra i docenti dell'Ateneo che lo compongono. In presenza di convenzioni con altre Università, il Collegio dei docenti può eleggere coordinatore un docente facente parte del Collegio stesso e appartenente ad altra Università in quanto sede amministrativa.

5. Per la disciplina dettagliata dei Corsi di dottorato, si rinvia all'apposito Regolamento per i Corsi di dottorato di ricerca consultabile nella sezione regolamenti del sito ufficiale di Ateneo (<https://web.uniroma2.it/it/contenuto/regolamento-per-i-corsi-di-dottorato-di-ricerca>).

Art. 37 - Scuola di Dottorato

1. La Scuola di Dottorato, istituita e regolata con Decreto Rettorale, sostituisce la previgente Struttura di Coordinamento dei Corsi di dottorato di ricerca.
2. Funzioni e organizzazione sono disciplinati dal suddetto regolamento istitutivo.
3. La Scuola riunisce tutti i Corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo e i Dottorati di interesse nazionale cui l'Ateneo partecipa.
4. L'Ateneo costituisce e garantisce un'adeguata struttura di supporto amministrativo e tecnico per lo svolgimento delle attività della Scuola.
4. Sono organi della Scuola di dottorato:
 - a) il Presidente;
 - b) la Giunta;
 - c) il Consiglio.

Art. 38 – Il Presidente della Scuola di dottorato

1. Il Presidente, delegato dal Rettore, è nominato tra i professori ordinari dell'Ateneo. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
2. Il Presidente rappresenta la Scuola, coordina e sovrintende alle attività della Scuola e presiede la Giunta e il Consiglio.
3. Il Rettore, sentito il Presidente, può nominare tra i professori ordinari dell'Ateneo componenti del Consiglio di scuola, un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
4. Il Presidente è coadiuvato nell'espletamento delle sue funzioni dalla Giunta.
5. Sono compiti del Presidente:
 - a) rappresentare la Scuola nei confronti degli altri organi dell'Ateneo;
 - b) presentare annualmente ai competenti Organi una dettagliata relazione sull'andamento della Scuola, da sottoporre all'esame del Nucleo di valutazione;
 - c) convocare e presiedere la Giunta e il Consiglio;
 - d) elaborare unitamente alla Giunta le modifiche di Regolamento che, una volta deliberate dalla Giunta stessa, vengono trasmesse agli Organi dell'Ateneo per l'approvazione;
 - e) proporre azioni che aumentino la visibilità e l'attrattività internazionale dell'Ateneo per quanto riguarda la formazione dottorale.

Art. 39 – La Giunta della Scuola di dottorato

1. La Giunta è composta dal Presidente che la presiede, da sei Coordinatori effettivi dei Corsi di dottorato di ricerca in rappresentanza delle sei Macroaree. Ciascun rappresentante è designato dai Coordinatori delle rispettive Macroaree. Fa parte della Giunta, senza diritto di voto e con funzioni di segretario, anche il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo di riferimento che assume la funzione di Responsabile della scuola. I componenti della Giunta sono nominati dal Rettore, rimangono in carica per tre anni e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta.

2. La Giunta è convocata dal Presidente e comunque qualora lo richiedano almeno i due terzi dei componenti effettivi. La Giunta è convocata tramite posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, salvo motivi di necessità e urgenza per i quali il termine si riduce a ventiquattro ore. Non concorrono alla determinazione del numero legale gli aventi diritto al voto che abbiano prodotto motivata e tempestiva giustificazione e, comunque, le sedute sono valide quando il numero dei presenti è almeno la metà più uno dei componenti.
3. Le delibere della Giunta sono adottate con il quorum strutturale pari alla metà più uno dei componenti aventi diritto, anche in caso di assenti giustificati. In caso di parità nel numero dei voti, prevale il voto del Presidente della scuola. Gli astenuti non sono considerati tra i voti favorevoli necessari per l'approvazione della deliberazione ma sono comunque computati per la validità della votazione.
4. Di ogni seduta della Giunta deve essere redatto il verbale. La verbalizzazione delle sedute della Giunta deve contenere una sintesi della discussione per ciascun argomento all'ordine del giorno.
5. Le sedute non sono pubbliche. In relazione all'esame di specifici argomenti all'ordine del giorno è possibile consentire l'intervento alla seduta su invito del Presidente, solo in sede di discussione, di persone appartenenti al corpo docente e/o alla rappresentanza studentesca e/o al Personale tecnico/amministrativo.
6. Alle sedute della Giunta è ammessa la presenza di personale tecnico e amministrativo afferente al servizio amministrativo di supporto, al solo fine di coadiuvare il Segretario verbalizzante.
7. La Giunta su mandato del Consiglio assolve i seguenti compiti:
- a) esprime parere sulle proposte di attivazione di nuovi Corsi di dottorato deliberate dai Dipartimenti interessati, compresi i Corsi in collaborazione con altri soggetti nazionali o internazionali;
 - b) delibera ogni anno la proposta di riparto delle borse di studio, dei contratti di apprendistato e di eventuali altre forme di sostegno finanziario dando mandato al Presidente di sottoporlo agli Organi dell'Ateneo;
 - c) coordina la raccolta delle informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione dell'attività dei Corsi di dottorato anche sulla base delle richieste dell'ANVUR, del Nucleo di valutazione e del Presidio della Qualità;
 - d) raccoglie e condivide le informazioni relative alle collaborazioni con università, enti, istituzioni e centri di ricerca nazionali e internazionali con l'obiettivo di incrementare le cotutele e i titoli congiunti;
 - e) raccoglie e condivide le informazioni relative alle collaborazioni con il sistema delle imprese, sia in ambito nazionale sia internazionale;
 - f) propone la tempistica delle procedure amministrative relative alla attivazione e al rinnovo dei Corsi di dottorato di ricerca;
 - g) propone azioni dirette a sostenere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti di dottorato, nonché la presenza di laureati provenienti da Università estere nei Corsi di dottorato.

Art. 40 – Il Consiglio della Scuola di dottorato

1. Il Consiglio è costituito:

- dai Coordinatori dei Corsi di dottorato;
 - dai delegati dei dottorati nazionali a cui partecipa l'Ateneo;
 - dal Presidente;
 - dal Responsabile amministrativo della Scuola che assume le funzioni di Segretario.
2. Alle sedute del Consiglio possono partecipare senza diritto di voto i Direttori di Dipartimento.
3. Sono compiti del Consiglio:
- a) operare come raccordo propositivo, consultivo ed informativo tra la Scuola, i Dipartimenti, i Collegi dei docenti e i dottorandi di ricerca;
 - b) promuovere il confronto tra le attività didattiche e scientifiche promosse dai Collegi dei docenti dei Corsi promuovendo le iniziative trans-, multi-, inter- disciplinari tra diversi Corsi di dottorato;
 - c) contribuire al monitoraggio sulle attività professionali svolte dai dottori di ricerca dopo il conseguimento del titolo;
 - d) promuovere e organizzare eventi di disseminazione delle attività dei Corsi di dottorato;
 - e) promuovere la valorizzazione della ricerca applicata attraverso il collegamento con le imprese del territorio;
 - f) promuovere azioni dirette a sostenere la mobilità internazionale, oltre che nazionale, dei dottorandi, in entrata e in uscita;
 - g) proporre la costituzione di gruppi di lavoro interni su determinate tematiche e/o azioni di interesse per le attività della Scuola.

Art. 41 - Scuola “istruzione a distanza” – Iad

1. La Scuola “istruzione a distanza” – Iad – è una struttura che svolge compiti scientifici, didattici e di servizio e assicura le competenze metodologiche e tecnologiche precipue dell'istruzione a distanza e dell'apprendimento permanente.
2. In particolare, la Scuola provvede, in collaborazione con i Dipartimenti interessati:
- a) alla promozione della conoscenza del modello insegnamento-apprendimento a distanza;
 - b) alla realizzazione di Corsi di studio a distanza, compresi quelli per l'apprendimento permanente;
 - c) alla formazione di personale specializzato nelle metodologie e tecnologie della didattica a distanza;
 - d) alla ricerca sui modi, forme e mezzi della comunicazione didattica.
3. Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, la Scuola, con l'approvazione dei Dipartimenti interessati e in collaborazione con gli stessi, nonché in coerenza con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione:
- a) definisce gli obiettivi da conseguire ed elabora il piano triennale delle proprie attività scientifiche, didattiche e di servizio;
 - b) elabora l'ordinamento didattico dei propri Corsi di studio, propone al Senato accademico l'attivazione o la modifica dei dottorati di ricerca afferenti alla Scuola, approvandone i programmi, promuove e gestisce master di primo e di secondo livello;
 - c) definisce, su base triennale, d'intesa con i Dipartimenti competenti per l'area scientifico-disciplinare prevalente, le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, al fine di garantire prioritariamente la sostenibilità dell'offerta formativa;

- d) propone ai Dipartimenti le richieste di concorso dei professori e dei ricercatori, nell'ambito delle risorse attribuite, nonché le loro chiamate;
 - e) promuove collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici e privati;
 - f) esercita tutte le attribuzioni a essa demandate dai regolamenti dell'Ateneo o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti e collabora, ove richiesta, alla realizzazione dei Corsi di studio dell'Ateneo.
4. La Scuola ha autonomia gestionale ed è disciplinata da apposito regolamento (Regolamento - Scuola IaD - Università degli Studi di Tor Vergata), redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6, dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e nel rispetto di norme generali dettate con regolamento dell'Ateneo.
5. Sono organi della Scuola:
- a) il Direttore;
 - b) il Comitato di gestione;
 - c) il Collegio didattico scientifico.
6. Le attribuzioni degli organi e la loro composizione sono fissate dal regolamento della Scuola, di cui al comma 4 del presente articolo, nel rispetto di norme generali dettate con regolamento dell'Ateneo.

TITOLO V - ALTRE STRUTTURE DI ATENEO

Art. 42 - Sistema Bibliotecario

1. Il sistema bibliotecario dell'Ateneo (SBA) è costituito, secondo quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto, dalle biblioteche di area, individuate con criteri di omogeneità scientifico-culturale, e dalle biblioteche di Dipartimento.
2. Lo SBA è istituito al fine di potenziare la qualità dei servizi e la relativa efficacia di costo tramite lo sviluppo e l'organizzazione, in forme coordinate, delle funzioni di selezione, acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio librario e documentale, nonché di trattamento e diffusione dell'informazione bibliografica. A tale scopo lo SBA provvede a tutte le attività ad esso demandate dall'art. 20, comma 2, dello Statuto e da apposito regolamento pubblicato nel sito istituzionale di Ateneo (https://web.uniroma2.it/contenuto/regolamento_del_sistema_bibliotecario_di_ateneo-21912):
3. Le risorse finanziarie dello SBA sono costituite da:
- a) le dotazioni annue attribuite dal Consiglio di amministrazione, nell'ambito del bilancio di previsione e conformemente al piano triennale e alle verifiche annuali al suo stato di attuazione;
 - b) le ulteriori risorse provenienti da soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri;
 - c) altre entrate derivanti da attività e da servizi erogati a utenti terzi.
4. Le biblioteche di area sono configurate come unico centro di servizio la cui gestione amministrativa dipende dall'Amministrazione centrale. Il centro di servizio è retto da un Comitato tecnico-scientifico che rappresenta l'organo di indirizzo e di programmazione delle attività del Centro ed è composto dai Presidenti dei Consigli scientifici delle singole biblioteche di area e presieduto da un Direttore, eletto tra i membri del Comitato stesso.

5. Ogni biblioteca di area conserva la propria autonomia in termini di indirizzo scientifico, di gestione dei servizi a favore degli utenti, di gestione del personale assegnato e di direzione della struttura medesima nell'ambito delle linee di organizzazione di Ateneo.
6. Le biblioteche di area, d'intesa con i Dipartimenti interessati, possono collaborare alla gestione biblioteconomica del patrimonio librario delle biblioteche di Dipartimento.

Art. 43 – Centro Universitario Sportivo (CUS)

1. Il Centro Universitario Sportivo (CUS) è un A.S.D. che realizza le finalità istituzionali proprie del C.U.S.I. (Centro Universitario Sportivo Italiano), cui aderisce.
2. Il CUS si propone di incentivare la politica dello sport nell'ambito universitario e di promuovere e valorizzare lo sport a favore degli studenti universitari, anche con riguardo ai diversamente abili, nonché del personale docente e tecnico amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo.

TITOLO VI - NORME COMUNI E FINALI

Art. 44 – Modifiche Statuto

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate da:
 - membri del Senato accademico;
 - membri del Consiglio di amministrazione;
 - Consigli di Dipartimento;
 - Giunte di Facoltà.
2. Le modifiche dello Statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei membri del Senato accademico, previo parere favorevole, espresso a maggioranza assoluta, del Consiglio di amministrazione.
3. Le modifiche di Statuto sono emanate dal Rettore con proprio decreto, secondo la normativa vigente.

Art. 45 - Sigillo

1. Il sigillo ufficiale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata è costituito da un pittogramma (simbolo) ed un logotipo (scritta). Il pittogramma è composto da un rettangolo all'interno del quale è ritagliata la forma di un ramo della lettera U, che a sua volta racchiude una torre stilizzata.
2. Il logotipo è posizionato alla destra del pittogramma ed è costituito dalla dicitura TOR VERGATA in maiuscolo, con carattere Minion Pro Regular e, sotto, dalla dicitura UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA in maiuscolo, con carattere Minion Pro Bold, ma con dimensione più piccola. Logotipo e pittogramma sono di colore verde, con codici PANTONE 7732 CP / RGB: 000, 125, 052 / HEX: #007D34 / CMYK: 89, 0, 96, 30.
3. L'utilizzo del sigillo (marchio) istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata è disciplinato da un apposito Regolamento, emanato con Decreto del Rettore e pubblicato nel sito istituzionale di Ateneo (Regolamento per l'utilizzo del sigillo istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Manuale di identità visiva - Sigillo e denominazione d'Ateneo) al fine di tutelarne il valore istituzionale ed emblematico, nonché la funzione di identificazione e riconoscimento.

Art. 46- Disposizioni relative alle elezioni

1. Le modalità e le procedure elettorali per l'elezione negli organi centrali e nelle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo, da svolgersi anche in via telematica, sono disciplinate da apposito regolamento, emanato con decreto del Rettore, e pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo (Regolamento elettorale).

Art. 47 – Incompatibilità, durata e decadenza

1. La disciplina delle incompatibilità, durata e decadenze delle cariche e rappresentanze elettive è riservata al regolamento elettorale, allo Statuto di Ateneo e dalla normativa vigente in materia.

Art. 48 - Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali

1. Le riunioni degli organi collegiali sono valide se è presente almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, dei componenti. Nel computo per la determinazione del numero legale:
 - a) non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato la propria assenza;
 - b) si tiene conto dei professori e dei ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in congedo ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, soltanto se intervengono alla riunione.
2. La mancata designazione di uno o più componenti non pregiudica il valido funzionamento degli organi collegiali purché composti dalla maggioranza dei componenti previsti.
3. Ai fini della validità delle riunioni dell'organo collegiale incompleto, nonché delle deliberazioni dello stesso quando siano previste maggioranze qualificate, le percentuali richieste rimangono riferite al numero dei componenti dell'organo collegiale completo.
4. In caso di decadenza o di cessazione, i titolari degli organi monocratici sono sostituiti nelle proprie funzioni dal decano, sino alla nomina dei nuovi titolari.
5. Le delibere degli organi collegiali vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che non sia richiesta una maggioranza superiore. Coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati tra i presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Le deliberazioni riguardanti la persona dei professori ordinari, ovvero dei professori ordinari e associati, ovvero dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, sono adottate in seduta ristretta rispettivamente, dai professori ordinari, dai professori ordinari e associati, dai professori ordinari, dai professori associati e dai ricercatori.
7. Nessuno può prendere parte al voto su questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino il coniuge ovvero i parenti o affini entro il quarto grado.
8. Le riunioni degli organi collegiali sono convocate da chi li presiede o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci ovvero, in mancanza di questi, dal decano.
9. Le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi anche con modalità telematiche nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.
10. Chi presiede un organo collegiale è tenuto alla sua convocazione ogni qualvolta lo richieda almeno un sesto dei componenti con la contestuale presentazione di un ordine del giorno.

11. L'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno.
12. Di norma, la convocazione avviene per posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione, salvo il caso di urgenza.
13. Un quinto dei componenti del Senato accademico può richiedere di inserire all'ordine del giorno argomenti su cui deliberare alla prima seduta utile.
14. Un terzo dei consiglieri può richiedere la trattazione di argomenti da inserire all'ordine del giorno alla prima seduta utile.

Art. 49 - Calendario Accademico

1. L'anno accademico ha inizio il primo novembre. Su deliberazione del Senato accademico può essere decisa ogni anno la modifica dell'inizio dell'attività didattica.

Art. 50 - Regolamenti dell'Ateneo

1. Tutti regolamenti adottati dall'Università vengono emanati con decreto rettorale.
2. I Regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.
3. Le eventuali modifiche sono approvate con le medesime procedure previste per la loro adozione.

Art. 51 - Regolamento generale di Ateneo

1. Il presente Regolamento generale di Ateneo entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione con decreto rettorale.
2. Il Regolamento generale di Ateneo, una volta emanato, viene pubblicato nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente.
3. Il Regolamento generale di Ateneo è modificato con decreto rettorale, previa deliberazione adottata a maggioranza dei componenti del Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione e il Consiglio degli studenti.